



COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA

**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTO**

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla l.r. n. 22/96:
 - a) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della l.r. n. 22/96 e all'art. 85 lett. B) del D.LVO n. 285/92.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un servizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso bando di concorso pubblico a persona fisica o a persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore vigente.

Art. 4 Forme giuridiche di esercizio dei Servizi

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della l.r. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi prevista dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dei medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
 5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
 6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. per ottenere il rilascio dell'autorizzazione del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato Extra unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazionie;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - f) non avere trasferito la precedente licenza o l'autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 6 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive di libertà personale per un periodo complessivamente non superiore a due anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.
 - d) Non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione;

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quanto sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Art. 7 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, di autovetture adibite al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.
2. Il requisito è inoltre soddisfatto : "Attraverso la titolarità di impresa autorizzato al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di Autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, di cui all'art. 2 comma 4 L. 218/03.

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art.8 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l.r. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine a :
 - a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
 - b) Individuazione delle località di stazionamento;
2. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune precede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale- composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva , di cui alla legislazione vigente, se istituita è così composta:

Presidente

- Responsabile di Settore ;

Componenti

- un rappresentante della Provincia di Verona;
- un rappresentante designato congiuntamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentate designato congiuntamente dalle associazione degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C.

2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungono l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, si procederà designando l'Associazione maggiormente rappresentativa.
3. Qualora entro i termini stabiliti dal Comune, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali o le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, saranno nominati in loro luogo esperti di fiducia.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto in generale per gli organismi collegiali comunali della legislazione di settore vigente.

Art. 10 Commissione Comunale Consultiva – funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituito in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del soggetto che li ha designati.

TITOLO V CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Contingenti

1. Il contingente massimo delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è determinato con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto;

TITOLO VI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 12 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura;
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 13 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero di autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;

- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazioni, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d'esame;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la valutazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia, il bando è pubblicato anche sui siti internet del Comune e della Provincia ed inoltre trasmesso alle associazioni di categoria di cui al comma 1 dell'art. 9.

Art. 14 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi di legge, di essere in possesso dei requisiti necessari.
3. La dimostrazione del possesso dei requisiti dall'art. 5 comma 1 e) h) è richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza o autorizzazione, il possesso dei requisiti d) e g) può essere dimostrato entro 60 giorni del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'attività;

Art. 15 Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento, Il Responsabile di Settore nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Direttore del Settore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore alla C;
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle eventuali prove d'esame e alla valutazione devono essere presenti tutti i Commissari pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la trasmette per l'approvazione del Settore competente per i provvedimenti conseguenti.

Art. 16 Titoli valutabili o di precedenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili nell'ordine:
 - a) l'anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio taxi o di noleggio con conducente , fino al limite di sei anni;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida di autovettura regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente, fino al limite di sei anni;
 - c) la qualità di socio di consorzi tra imprese costituiti per l'esercizio di attività di noleggio;
 - d) la qualità di esercente di autoservizio pubblico in linea; la condizione di autista di azienda di trasporto pubblico di linea per almeno cinque anni “
 - e) I titoli di studio
 - f) Le idoneità all'esercizio di servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura precedentemente conseguita in altri concorsi

Costituisce titolo di precedenza (a parità di punteggio)

- g) Esistenza di n. __ di rimesse aperte al pubblico all'interno del territorio comunale o nei comuni limitrofi;
 - h) I carichi di famiglia
2. In caso di situazione di parità l'ufficio procederà al sorteggio per l'assegnazione dell'autorizzazione.
3. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione di titoli non può essere superiore alla metà del punteggio massimo conseguibile per il superamento della prova d'esame.

Art. 17 Materia d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materia sottoelencate:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura)
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti : inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 18 Validità delle graduatorie

1. le graduatorie hanno validità due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Comune entro 15 giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26/04/92 n. 300 e al d.p.r. 09/05/94 n. 407

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato;
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alle leggi vigenti.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2 deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
5. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine del controllo per la vidimazione annuale il titolare deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione per quanto riguarda le posizioni INPS, e INAIL e l'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la CCIAA .

Art. 21 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dal trasferimento del medesimo.

TITOLO VII

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda e è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota partecipazione all'organismo associativo a cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quanto il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al presente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento .

Art. 23 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente e dal presente regolamento .
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura , presso la C.C.I.A.A. di Verona e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
 - c) La volontà degli eredi di cui al precedente punto a), se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire secondo quanto previsto dalla legislazione di settore vigente .
 - d) Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2 lettera c) gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età , possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età;
 - e) La mancata comunicazione di cui al precedente comma 2 o il mancato subentro nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente viene considerato come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza del titolo.
 - f) I soggetti subentranti o i sostituti dell'erede minore devono presentare al Comune, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.-5
 - g) In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolare di autorizzazione per esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della l.r. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente , effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo di titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 l.r. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
6. Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio può sempre avvalersi, per l'esercizio del servizio, di personale dipendente.

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione.

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare.
3. L'Istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni, le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:;
 - il coniuge;
 - i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta : genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti
 - gli affini entro il secondo grado, cioè:
suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del lavoratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) autocertificazione attestante la costituzione dell'impresa familiare presso il C.C.I.A.A.;

- c) autocertificazione del collaboratore familiare di essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - d) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti ;
 - e) copia della posizione INAIL e INPS di collaboratore;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura viene condotta anche dal collaboratore familiare.
7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.
8. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII – OBBLIGHI , DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti.

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli a meno che l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza)
 - g) conservare nell' autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirla a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica,
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione ;
 - l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandosi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore all'ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
 - m) trasportare i cani e gli animali domestici di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.Lvo n. 285/92, tenuti in grembo e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
 - o) comunicare eventuali notificazione delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;

- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- q) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposto a disinfezione secondo le modalità previste dal Comune ;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

Art. 27 Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

1. Obblighi specifici per l'esercente il servizio di noleggio con conducente
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo causa di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 28 – Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. Il conducente di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall' art. 26 , comma 1 lettera m) del presente regolamento.

Art. 29 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di :
 - a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta di passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta , persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lvo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione d.p.r. n. 495/92;

- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente .

Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente.

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 22/96.

TITOLO IX CARATTERISTICHE CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere conformi allo standard sulle emissioni inquinanti Euro 3 – o superiore – o essere alimentate con metano o GPL . Viene fatta eccezione per le vetture adibite a servizio di noleggio con conducente immatricolate come autovetture di interesse storico e collezionistico; annualmente il Comune stabilisce, eventualmente, standard sulle emissioni inquinanti superiori a quelli precedentemente previsti”;

Art. 32 Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

1. Oltre alle caratteristiche, di cui all'art. 31 , le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere idonea agibilità e almeno tre porte;
 - b) avere un bagaglio capace di contenere almeno tre valige;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio “ nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - f) E' vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazione quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importo e/o tariffe.
 - g) Sui veicoli adibiti al noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili che utilizzano il termine taxi

Art. 33 Controlli sui veicoli.

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare le caratteristiche previste dall'art. 31 e 32 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte della caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate o accertate, il Sindaco provvede alla sospensione dell'autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 34 Avaria dell'autovettura.

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

TITOLO X MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 35 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, e 4 della l.r. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree delimitate ed individuate come rimessa.

Art. 36 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari di autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazioni complessive del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze ed autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del p.d.r. 24/07/1996, n. 503

Art. 37 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con d.m. 20/04/1993.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in più lingue.

Art. 38 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessazione dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata

Art. 39 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
3. Il contenuto delle convenzioni di cui al comma 1 non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni della legislazione di settore vigente e del vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.
4. Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al Comune che dovrà adottare i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme vigenti”;

Art. 40 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 41 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dalla normativa di settore e dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie.

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 206,59 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente ovvero alle norme di cui alla legge regionale 22/96.

Art. 43 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzante;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio ;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
6. Il Comune segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
7. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 44 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Comune, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 23 –24 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 23 e 24.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione.

Art. 45 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza.

1. In tutti i casi di sospensione , revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai sui aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti

TITOLO XII RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 46 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio dei Vigili Urbani.
5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 47 – Carta della mobilità – servizio del settore trasporti noleggio con autovettura con conducente

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, al fine del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite

- rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allagato sub a).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
 3. In accordo con le organizzazioni di categorie e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 49 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il regolamento comunale per i servizi pubblici di noleggio di autobus ed autovettura con conducente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 179 del 29/10/1986, nella parte che regola l'attività di noleggio con conducente autovettura.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 50 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dall'art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Allegato "A" AL REGOLAMENTO:

Carta dei Servizi – Settore Trasporti – servizio noleggio con autovettura con conducente

Fattore base	indicatore	Unità di misura	misura
Sicurezza del viaggio	Incidentalità	N° incidenti /KM	rilev
	vetustà	% auto < 4 anni	rilev
	Dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate	rilev
Sicurezza patrimoniale	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Entità dei fenomeni	% furti/ viaggiatori	Rilev.
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Regolarità e puntualità del servizio		gg.servizi/anno	Rilev.
	frequenza		
	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% > 5 minuti	Rilev.
Pulizia ed igiene	Percezioni clienti	% soddisfatti	sond
	Carrozzeria in ordine	% auto/tot	Rilev
	Interni in ordine	% auto/tot	Rilev
Comfort di viaggio	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	climatizzazione	% auto/tot	Rilev.
	Spazio medio a disposizione	N ° medio posti/auto	Rilev.
Servizi aggiuntivi a bordo	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
	Pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot	Rilev.
	telefono	% auto/ tot	Rilev.
Servizi per disabili e anziani	Fax e computer	% auto/tot	Rilev.
	Collegamento a banche dati	% auto/tot	rilev
	Percezione clienti	% soddisfatti	sond
Informazione alla clientela	Accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot	rilev
	Percezioni clienti	% soddisfatti	Sond.
	Trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa m. lingue	Rilev.
Aspetti relazionali - comportamentali	Linee telefoniche a disposizione	N° linee	Rilev.
	Indicazione sui posteggi	N° indicatori/m	Rilev
	Percezione clienti	% soddisfatti	Sond.
Attenzione all'ambiente	Percezione livello di presentabilità	% soddisfatti	sond
	Percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti	sond
	Percezione livello di comportamento	% soddisfatti	sond
	Conoscenza lingue straniere	N° autisti poliglotti/tot	Rilev.
	Percezioni clienti	% soddisfatti	sond
	Auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot	rilev
	Frequenza dei controlli di emissione gas di scarico	N° per anno	rilev

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizione dei servizi

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

Art. 4 Forme giuridiche di esercizio dei Servizi

TITOLO III – ACQUISIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 Idonità morale

Art. 7 Idonietà professionale

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 Commissione Consultiva Comunale – Funzioni

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – Composizione e Nomina

Art. 10 Commissione Consultiva Comunale – Funzionamento

TITOLO V CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Contingenti

TITOLO VI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 12 Assegnazioni delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 13 Bando di concorso

Art. 14 Presentazione delle domande

Art. 15 Commissione di concorso

Art. 16 Titoli valutabili o di preferenza

Art. 17 Materie di esame

Art. 18 Validità delle graduatorie

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 21 Inizio del servizio

TITOLO VII TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

TITOLO VIII OBBLIGHI, DIRITTI, E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

Art. 27 obblighi per l'esercente il servizio di noleggio con conducente

Art. 28 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

Art. 29 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

Art. 30 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente

TITOLO IX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 31 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 32 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente

Art. 33 Controlli sui veicoli

Art. 34 Avaria dell'autovettura

TITOLO X MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 35 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 36 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 37 Tariffe

Art. 38 Ferie, assenze, aspettative

Art. 39 Servizio con caratteristiche particolari

Art. 40 Vigilanza

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 41 Sanzioni

Art. 42 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 43 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 44 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 45 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII RECLAMI – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 46 Reclami

Art. 47 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – taxi e noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 Norma finale

Art. 49 Abrogazioni di precedenti disposizioni

Art. 50 Norma transitoria

Allegato A) Al Regolamento